



Tribunale Ordinario di Foggia
Sezione Lavoro

N. 2798/11 Sent.
N. 14721/08 R.G.L.
N. 2798/11 Cron.

Udienza del 3.05.2011

N. 14721/08 RG

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano

IL GIUDICE DI FOGGIA

Dr Emanuele Mancini quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in
L. 6.8.2008 n. 133

nella causa promossa

da

..... con l'Avv.to Mariagrazia Campo
..... RICORRENTE

contro

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA "OSPEDALI RIUNITI
FOGGIA" con l' Avv.to Simonetta Mastropieri

.....
RESISTENTE

OGGETTO: indennità di rischio da radiazioni- art. 5 CCNL Comparto sanità.

All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti

IN FATTO

Con ricorso depositato in data 1° giugno 2008 il ricorrente, dipendente della convenuta con mansioni di tecnico sanitario di radiologia medica, ha convenuto in giudizio l'Azienda Ospedaliera-Universitaria "Ospedali Riuniti Foggia" per domandare al Giudice di accertare il proprio diritto ad usufruire del congedo ordinario aggiuntivo di 15 giorni, da calcolarsi al netto di eventuali giorni festivi e/o di riposo compensativo; conseguentemente, condannare la convenuta ad incrementare in favore del ricorrente il periodo di ferie del numero di giornate spettanti a titolo di ferie

o congedo aggiuntivo per l'anno 2005; con vittoria di spese.

Si costituiva la parte resistente contestando le avverse deduzioni e domande delle quali chiedeva il rigetto con vittoria di spese.

All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.

IN DIRITTO

La domanda è fondata

Infatti, l'art.5, comma 6° CCNL Comparto Sanità prevede che "Al personale dei commi 1 e 3 (tecnici sanitari di radiologia medica e personale diverso dai tecnici di radiologia medica esposto in modo permanente al rischio radiologico), competono 15 giorni di ferie aggiuntive da fruirsi in unica soluzione".

La resistente, da parte sua, ha calcolato il suddetto congedo per l'anno 2005, conteggiando tra i giorni di ferie anche i giorni di riposo e di festività, in quanto ritiene che la ratio sottesa alla previsione sia diversa da quella dell'istituto delle ferie; tale ratio andrebbe rinvenuta, in particolare, nell'esigenza di garantire ad una particolare categoria di lavoratori "un periodo di allontanamento dal servizio quale misura di prevenzione ai rischi sottesi all'attività svolta in ambienti esposti ai rischi da radiazione", come peraltro indicato anche in una circolare Aran.

Tuttavia, tale interpretazione contrasta con il dato letterale della norma sopra citata - che fa esclusivo riferimento alle "ferie" - non ponendo alcuna distinzione concettuale e, pertanto, recependo l'ordinario concetto giuridico di ferie.

In tal senso depono, altresì, l'ulteriore dato letterale della norma laddove si riferisce a "ferie aggiuntive", presupponendo cioè che l'aggiunta debba calcolarsi sulle ferie ordinarie spettanti a tutti i dipendenti sanitari.

Per le suesposte ragioni, il ricorso merita accoglimento e l'Azienda Ospedaliera-Universitaria "Ospedali Riuniti Foggia" deve essere condannata a ricalcolare il periodo di ferie spettante a parte ricorrente per l'anno 2005, esclusi i giorni festivi e/o di riposo compensativo.

Vista la natura complessa della questione interpretativa oggetto di causa, devono compensarsi le spese.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; condanna, conseguentemente, l'Azienda Ospedaliera-Universitaria "Ospedali Riuniti Foggia" a ricalcolare il periodo di ferie per l'anno 2005 spettante a parte ricorrente, escludendo dal conto i giorni festivi e/o di riposo compensativo; spese compensate.

Foggia, 3 maggio 2011.

Il Giudice.

IL CANCELLIERE B3
(Dr. LUIGI DI PUMPO)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 03-05-11